Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trapani

CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN CONSECUTIVA E DI TRADUZIONE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE/ SEZIONE DI TRAPANI
C.I.G. 69586034DA.

DEFINIZIONI

Nel seguito, si intende per:

a) "decreto", il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016;
b) "Autorità Territoriale", la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale/Sezione, di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 25/2008;
c) "Autorità Nazionale", la Commissione Nazionale per il diritto d'asilo di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 25/2008;
d) "protezione", la protezione internazionale, così come definita e regolata dai decreti legislativi n. 251/2007 e n. 25/2008 e ss.mm.ii.;
e) "capitolato", il presente Capitolato e Disciplinare di Gara;
f) "Commissione", la commissione giudicatrice di gara;
g) "Amministrazione", "Amministrazione appaltante" e "Amministrazione aggiudicatrice", l'Amministrazione affidataria del servizio: Prefettura-UTG di Trapani.

PREMESSA

Il Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, con nota in data 10 gennaio 2017 ha chiesto, fra le altre, anche a questa Prefettura di svolgere le procedure di affidamento del servizio di interpretariato in consecutiva e traduzione a supporto della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e della relativa Sezione.
A tal fine :
La Prefettura-UTG di Trapani, con sede in Piazza Vittorio Veneto nr. 1 – 91100 Trapani, C.F. 80003020817, PEC protocollo.preftp@pec.interno.it, allo scopo di garantire il funzionamento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani e della Sezione di Trapani, sita in C/da Milo – 91100 Trapani, intende affidare con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016, in combinato disposto con l'art. 35, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, il servizio di interpretariato in consecutiva e di traduzione a supporto dell'attività istituzionale del medesimo organismo.

ART. 1
Oggetto e categoria del servizio

1. Il servizio oggetto del presente capitolato, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 25/2008 e s.m.i., prende in esame il complesso delle attività di interpretariato in consecutiva e di traduzione di testi scritti, concernenti sia la fase istruttoria (acquisizione di ogni informazione e documentazione utile sui Paesi di origine dei richiedenti asilo, oltre a quelle prodotte anche in

lingua originale dall'interessato, ai fini di un esame approfondito delle domande di asilo stesse); sia la fase decisoria, con particolare riferimento all'attività di audizione e di intervista degli interessati da parte dell'Autorità Territoriale preposta all'esame delle richieste d'asilo con l'utilizzo, presso la propria sede ubicata in Trapani, di interpreti/traduttori, con possibilità della stessa Autorità di ricorrere a sistemi automatici di videoregistrazione delle predette attività; sia ogni eventuale, ulteriore necessità dell'Autorità Territoriale che richieda le attività di interpretariato in consecutiva e di traduzione di testi scritti. E' comunque fatto obbligo all'aggiudicatario del servizio assicurare la presenza dal vivo degli interpreti/traduttori nel corso delle audizioni dei richiedenti asilo.

2. Il servizio oggetto del presente capitolato rientra nella categoria dei servizi di cui all'*allegato IX* del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 2
Particolari caratteristiche del servizio

1. Il servizio è espletato con riferimento ai calendari di audizione, predisposti dall'Autorità Territoriale con cadenza periodica, di norma non inferiore a sette giorni, salvo casi imprevisti di particolare urgenza e necessità. I calendari sono, altresì, comunicati tempestivamente al gestore del servizio e specificano, nei giorni e nelle date elencate, le caratteristiche dell'assistenza linguistica richiesta dall'Autorità procedente, con particolare riferimento alle etnie considerate, alle lingue veicolari e ai dialetti rari necessari, ai fini del corretto svolgimento del servizio di interpretariato in consecutiva e di traduzione nonché di ogni altra attività di supporto in sede di audizione dei richiedenti la protezione.
2. Ogni variazione del calendario delle audizioni/convocazioni, disposta dall'Autorità Territoriale in funzione di circostanze non prevedibili, né altrimenti programmabili, che comporti la necessità di un rinvio dell'audizione e/o di riconvocazione di uno o più richiedenti, deve essere comunicata con congruo anticipo al gestore del servizio e, comunque, con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi.
3. Qualora il preavviso, di cui al c. 2, sia inferiore a due giorni lavorativi, si applicano al gestore del servizio le previsioni di cui all'art. 14, comma 5.
4. In caso di mancata presentazione del richiedente e/o dell'annullamento delle sedute programmate, laddove gli interpreti interessati si siano regolarmente presentati, si applica, a ristoro degli oneri sostenuti dal gestore del servizio, la previsione contenuta nel richiamato art. 14, comma 5.
5. L'aggiudicatario del servizio garantisce quanto segue all'Amministrazione appaltante e all'Autorità Territoriale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, nei limiti previsti dal presente capitolato, assicurando in favore del personale operante i necessari supporti tecnico-informatici:
    - 5.*a)* la copertura linguistica nelle diverse lingue ed idiomi parlati dai richiedenti asilo, di cui **all'allegato elenco contenente anche il numero minimo di interpreti/traduttori per ciascuna lingua (allegato 1)**.
    - 5.*b*) il rispetto rigoroso della posizione di terzietà - nei confronti dei richiedenti la protezione - da parte dei traduttori/interpreti in consecutiva che assistono nell'audizione l'Autorità procedente. In particolare, l'aggiudicatario della fornitura è tenuto a evitare il verificarsi di situazioni di incompatibilità, tra l'interprete e l'audito,

in merito alla rispettiva appartenenza: *i*) a gruppi etnici, linguistici, religiosi o tribali tra di loro contrapposti e confliggenti; *ii*) politica, religiosa e sociale, laddove siano stratificate e consolidate dalla tradizione locale le differenze di casta, clan, gruppo e di classe, tali da creare situazioni manifeste di incompatibilità, ai fini dell'imparzialità dell'interprete;

5.c) la garanzia del segreto delle informazioni apprese nel corso delle audizioni o dall'esame della documentazione nel corso delle traduzioni, avendo cura di svolgere il servizio esclusivamente nelle sedi istituzionali;

5.d) l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, e/o contenzioso tra interpreti/traduttori e Autorità Territoriale;

5.e) la posizione regolare presente in Italia del personale operante addetto al servizio oggetto del presente appalto, ai sensi della vigente normativa;

5.f) l'osservanza, da parte degli interpreti/traduttori, del codice di condotta di cui all'art. 5, comma 1-ter, del d. lgs. n. 25/2008 e ss.mm.ii., adottato dalla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo in data 15/11/2016.

6. E' facoltà dell'Amministrazione appaltante e dell'Autorità Territoriale chiedere verifiche, anche a campione, del rispetto di quanto specificato al precedente comma 5 dal *5.b) al 5.f)*. L'aggiudicatario si impegna a fornire l'esito delle verifiche effettuate entro cinque giorni dalla richiesta.

7. Il servizio è rendicontato e certificato sulla base delle ore effettivamente prestate, ai fini dello svolgimento delle attività di supporto ed assistenza linguistica previste dal presente capitolato, sia per le prestazioni in consecutiva che per le attività di traduzione.

8. Il servizio è adeguatamente modulato, in termini quantitativi e qualitativi, su base linguistica, tenuto conto:

a) della impossibilità di prevedere e/o programmare la tipologia (linguistica, sociale ed etnica) e la composizione stessa dei flussi migratori - originati, in genere, dalle più varie e imprevedibili emergenze umanitarie - provenienti dai Paesi di origine dei richiedenti asilo;

b) della necessità di reperire, entro i termini di legge previsti per l'adozione della decisione, risorse linguistiche *rare*, nei casi in cui il richiedente asilo non sia in grado di esprimersi in altra lingua/idioma/dialetto, che non siano già coperti regolarmente dal gestore del servizio;

c) della esigenza di assicurare, all'Autorità Territoriale, qualificate risorse di interpreti/traduttori per i servizi di traduzione che possono essere sia in forma scritta che in consecutiva.

9. L'aggiudicatario del servizio dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante e all'Autorità Territoriale relazioni periodiche trimestrali in ordine all'andamento della gestione del servizio.

Art. 3

Modalità di pubblicazione del capitolato e del disciplinare di gara

Il presente capitolato è pubblicato sul sito internet della Prefettura-UTG www.prefettura.it/trapani/multidip/index.htm.

Al fine di dare massimo diffusione al presente avviso, lo stesso sarà inviato al Libero Consorzio Comunale di Trapani e ai comuni della provincia, per la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali, nonché data comunicazione ai locali organi di stampa.

ART. 4

Durata ed importo del contratto

1. Il contratto ha durata dal 1° marzo 2017 e sino al 30 settembre 2017, fatte salve le clausole di risoluzione anticipata per inadempienza contrattuale previste dal successivo art. 20 del presente capitolato e fatta salva, altresì, la risoluzione automatica senza alcun preavviso – fermi restando i tempi minimi necessari ad assicurare la continuità del servizio – nel caso in cui, a seguito di procedura di gara europea indetta dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del Ministero dell'Interno, dovesse intervenire l'affidamento del servizio stesso prima del 30/9/2017 ovvero prima del termine finale di cui al successivo comma 4.
2. L'importo del contratto è calcolato su un ammontare di n. **3100 ore**, per una spesa pari ad euro **27,50** per singola ora, IVA esclusa. All'aggiudicatario sono riconosciute solo e soltanto le ore rese e debitamente documentate e rendicontate. Il medesimo importo complessivo di euro **85.250,00** IVA esclusa, in ogni caso, si intende *non* impegnativo per l'ente appaltante, in quanto trattasi di fabbisogni presunti e non prevedibili, che sono stati formulati sulla base della spesa storica, suscettibile di subire variazioni durante il periodo di validità del contratto, in relazione alle ore effettivamente prestate.
3. La ditta aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, ad assicurare la prestazione sulla base delle concrete necessità ed esigenze operative. Qualora si rendesse necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del decreto.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, è prevista una opzione di proroga cui l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di ricorrere. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla definizione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente le quali dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2017. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
   Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 del decreto, in caso di ricorso all'opzione di proroga, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad euro **121.907,50**, IVA esclusa, tenuto conto dell'importo di euro 36.657,50, pari a 1.333 ore, corrispondente alla medesima opzione di proroga.
5. I costi della sicurezza per il contraente, relativi all'eliminazione dei rischi di *interferenza* (tra le attività istituzionali della stazione appaltante e quelli del soggetto contraente) sono fissati pari a "zero".

ART.5

Procedura dell'appalto – criteri utilizzati per l'aggiudicazione

1. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del decreto, valutabile con riferimento agli elementi "capacità tecnica" e "prezzo orario unitario" sulla base dei seguenti criteri:
   - Offerta tecnica punteggio massimo 60 punti,

- Offerta economica punteggio massimo 40 punti.

2. La gara è aggiudicata al concorrente che abbia ottenuto il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità, tra due o più concorrenti, prevale quello che abbia ottenuto il maggiore punteggio, attribuito all'offerta economica presentata. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.
3. gli elementi di valutazione e attribuzione dei punteggi sono i seguenti:

1 1) PREZZO: MASSIMO PUNTI 40

I punteggi sono attribuiti con riferimento al prezzo offerto, che dovrà comunque essere minore del prezzo a base di gara fissato ad euro 27,50 per singola ora, IVA esclusa, pari ad un valore totale dell'appalto di euro **85.250,00**, IVA esclusa.

2) PROPOSTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 60

2.1) AMPIEZZA DELLA BASE LINGUISTICA

COPERTURA LINGUISTICA (ESPRESSA IN VALORE PERCENTUALE) DELLE LINGUE E DIALETTI UFFICIALI, SPECIFICATI A CURA DELL'OFFERENTE, DEI PAESI DI ORIGINE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO **CONTENENTE ANCHE IL NUMERO MINIMO DI INTERPRETI/TRADUTTORI (ALLEGATO 1)**	MASSIMO PUNTI 25 **ATTRIBUITI ALLA MASSIMA COPERTURA**
COPERTURA LINGUISTICA (ESPRESSA IN VALORE PERCENTUALE) DELLE LINGUE E DIALETTI RARI, SPECIFICATI A CURA DELL'OFFERENTE, PARLATI NEI PAESI DI ORIGINE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO **CONTENENTE ANCHE IL NUMERO MINIMO DI INTERPRETI/TRADUTTORI (ALLEGATO 1)**	MASSIMO PUNTI 10 **ATTRIBUITI ALLA MASSIMA COPERTURA**

2.2) ORGANIZZAZIONE

OTTIMIZZAZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE, ANCHE AVVALENDOSI DI SUPPORTI TECNOLOGICI AVANZATI, PER LA GESTIONE COMPLESSIVA DELL'ATTIVITÀ LINGUISTICA A BENEFICIO DELLA C.T. E DEI SERVIZI RICHIESTI PER FRONTEGGIARE EVENTUALI EMERGENZE UMANITARIE E/O A CARATTERE INDIVIDUALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMPI DI RISPOSTA NELLE SITUAZIONI NON PROGRAMMATE	MASSIMO PUNTI 22
CERTIFICAZIONI PER SERVIZI DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO, RILASCIATE AL SOGGETTO CONCORRENTE DA ORGANISMI ACCREDITATI, AI SENSI DELLE VIGENTI NORME EUROPEE	MASSIMO PUNTI 3 (1 PUNTO PER OGNI CERTIFICAZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 3 PUNTI)

METODO DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con la seguente formula:

$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$ dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (*a*);

n = numero totale dei requisiti;

$\sum n$ = sommatoria;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (*a*) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno.

Per gli elementi a carattere qualitativo, $V_{(a)i}$ è uguale alla media dei coefficienti - variabili tra zero e uno - attribuiti da ciascun Commissario *mediante confronto a coppie tra le varie offerte*.

Per gli elementi a carattere quantitativo (costituito esclusivamente dal prezzo),

$V_{(a)i} = Ra/Rmax$ dove:

Ra = valore offerto dal concorrente;

Rmax = valore dell'offerta più conveniente.

4. La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del decreto. A tal fine, le offerte dovranno essere corredate, sin dall'atto della presentazione, dalle giustificazioni relativamente al prezzo/ora delle prestazioni di interpretariato in consecutiva e di traduzione.

5. Saranno **escluse** dalla gara le imprese che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio specificate nel presente capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizioni e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di erogazione, nonché offerte incomplete e/o parziali. Si precisa che l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto:

a) in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, di ritenere valido il prezzo più conveniente per l'Amministrazione;

b) nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, di non procedere all'aggiudicazione;

c) nel caso di una sola offerta valida pervenuta, di procedere all'aggiudicazione della gara ai sensi dell'art. 69 R.D. 827/1924;

d) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara;

e) di non stipulare il contratto, anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione;

6. Non sono ammesse offerte in aumento, rispetto all'importo posto a base d'asta.

7. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del decreto, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui alla documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione

appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal presente capitolato e pari all'uno per mille dell'importo a base d'asta. In tal caso, l'Amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di **esclusione**.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la predetta procedura, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso** dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8. L'apertura dei plichi, pervenuti in tempo utile, avrà luogo presso la sede della Prefettura-UTG, sita in Piazza Vittorio Veneto, nr. 1 -91100 Trapani alle **ore 10,00 del giorno 9/02/2017**, in seduta pubblica. Eventuali variazioni in ordine alla data di apertura dei plichi saranno comunicate, via PEC, almeno 5 giorni prima a tutti concorrenti che avranno fatto pervenire nei termini una offerta valida. Durante le operazioni di apertura dei plichi saranno ammessi a presentare osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di un idoneo documento, comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti.

9. La valutazione delle offerte, e la relativa attribuzione dei punteggi con i criteri indicati, è effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che formula la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio complessivo.

10. La Commissione procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste "A" , "B" e "C", ed alla verifica di regolarità formale. L'apertura in seduta pubblica, da parte della Commissione, della busta "B" contenente la *proposta tecnica* è effettuata al fine di procedere unicamente alla verifica della presenza dei documenti prodotti. La Commissione stessa procederà alla valutazione della *proposta tecnica* in una o più sedute riservate, verbalizzando il relativo risultato. Terminato l'esame e la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, in seduta riservata, procederà alla verifica delle offerte presentate ed alla formulazione della graduatoria finale.

11. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto del presente capitolato anche in caso di presentazione di una sola offerta, qualora ne riscontri la convenienza, ferma restando, comunque, la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare eventuali verifiche prima di procedere all'aggiudicazione definitiva.

12. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di annullare la gara per sopravvenute, motivate esigenze di carattere pubblico.

ART. 6
Requisiti richiesti ai partecipanti

1. Sono ammessi a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 45 del decreto, i quali:

a) a norma dei rispettivi atti costitutivi, abbiano fini e scopi compatibili con l'oggetto contrattuale di cui al presente capitolato;
b) possiedano l'oggettiva capacità prestazionale/produttiva, nonché l'esperienza pregressa necessarie, tali da corrispondere alle caratteristiche del servizio.

2. In caso di partecipazione di RTI e Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve: I) essere sottoscritta da tutte le costituende imprese del RTI o del Consorzio ordinario; II) contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito a una di esse la rappresentanza, con mandato collettivo speciale. La suddetta impresa mandataria - cui spetta il compito di stipulare il contratto, in nome e per conto delle mandanti - deve essere preventivamente individuata e espressamente indicata, all'atto della presentazione dell'offerta.
3. Ai sensi dell'art. 89 del decreto, il soggetto partecipante può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, avvalendosi di quelli in capo ad un altro soggetto.
4. Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. L'Amministrazione escluderà, altresì, dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
5. Sono ammessi a partecipare alla gara, a pena di **esclusione**, i concorrenti in possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria nonché tecnica, specificati nel comma 6, lett. *g*) del presente articolo.
6. Tenuto conto delle forme stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 - per quanto riguarda coloro che siano residenti in Italia o, nel caso dei non residenti, in base ad idonea documentazione equivalente, resa secondo la legislazione del Paese comunitario di appartenenza - i soggetti di cui al comma 1, che intendono partecipare alla gara, sono tenuti a produrre specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, nella quale siano attestate espressamente le seguenti circostanze:
   a) l'inesistenza di tutte le cause di esclusione, di cui all'art. 80 del decreto. Le esclusioni operano nei confronti:
      - del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
      - di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
      - di tutti i componenti della società, nel caso di società in nome collettivo;
      - di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;
   b) l'iscrizione alla C.C.I.A.A per idonea attività o iscrizione negli appositi registri per le Cooperative. Per gli operatori economici di altri Stati membri, valgono le iscrizioni richieste dalla legislazione dei rispettivi Paesi comunitari in cui hanno sede;
   c) di accettare senza condizioni o riserve tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente capitolato, che si intendono sottoscritti per tacita accettazione;
   d) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
   e) di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa ed onere;
   f) di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui l'Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione per impedimenti sopravvenuti, ovvero per diversa valutazione dell'interesse pubblico;

g) la capacità economica e finanziaria, nonché la capacità tecnica, di seguito specificate, fornendo, a richiesta, la documentazione secondo quanto previsto dall'art. 86 del decreto:

1) *(capacità economica e finanziaria):* aver conseguito, complessivamente negli ultimi **tre** esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente capitolato, un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli previsti nel presente capitolato, non inferiore a quello posto a base d'asta al netto di IVA. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, il requisito della capacità economica e finanziaria dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 20%;
2) (*capacità tecnica*): elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi **tre** anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. L'importo complessivo di tutti i servizi indicati non può essere inferiore all'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, il requisito della capacità tecnica dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 20%.

ART. 7
Presentazione delle offerte

1. Le offerte dovranno pervenire, a pena di **esclusione**, corredata dalla domanda di partecipazione nonché dall'ulteriore documentazione richiesta, al seguente indirizzo: Prefettura - UTG di Trapani Piazza Vittorio Veneto, 1 – 91100 Trapani, **entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 8/02/2017** facendo fede la data di arrivo e non quella di spedizione. Le offerte consegnate a mano o a mezzo corriere dovranno pervenire, a pena di **esclusione**, entro le ore **10,00** del predetto giorno. La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità, in merito a eventuali disguidi postali o di altra natura, relativamente al mancato, tempestivo inoltro della documentazione, qualora i plichi stessi non dovessero pervenire entro il termine perentorio sopra indicato.

2. La spedizione o la consegna delle offerte deve essere effettuata in plico chiuso. Quest'ultimo, a pena di **esclusione**, per mancanza di uno qualunque degli elementi seguenti, deve:
   a) essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
   b) risultare integro e non trasparente;
   c) recare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN CONSECUTIVA E DI TRADUZIONE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE/ SEZIONE DI TRAPANI - CIG **69586034DA** ".
3. Il plico dovrà contenere, a pena di **esclusione**, le seguenti tre buste, ciascuna delle quali dovrà essere chiusa e sigillata e firmata sui lembi a conferma dell'autenticità della chiusura originaria:
   BUSTA "A", recante - a pena di **esclusione** - la dicitura "*Documentazione*" e dovrà contenere, a pena di **esclusione**: *i*) la domanda di partecipazione redatta in lingua italiana, utilizzando come modello l'**allegato 2** annesso al presente capitolato, con sottoscrizione autenticata del rappresentante legale ovvero nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; *ii*) l'attestazione del possesso dei requisiti di ammissione, di cui all'art. 6 del

presente capitolato. La domanda di partecipazione deve essere conforme alla normativa fiscale vigente.

A pena di **esclusione**, la busta *"A"* è, inoltre, corredata dai seguenti documenti:

A1) un elenco completo degli atti trasmessi, contenuti sia nella busta "A", che nelle buste "B" e "C";

A2) copia del presente capitolato, firmato in ogni pagina dal rappresentante legale della ditta concorrente. Nel caso di raggruppamenti e consorzi, la firma dovrà essere apposta dai rappresentanti legali di ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda e consorziata/consorzianda;

A3) documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8 del presente capitolato.

A4) dichiarazione di accettazione che i dati raccolti dalla stazione appaltante - ai sensi del D. Lgs. 196/2003 - siano trattati esclusivamente nell'ambito della gara;

A5) copie dei bilanci degli ultimi **tre** esercizi approvati;

A6) in caso di ricorso all'avvalimento, copia della documentazione indicata nell'art. 89 del decreto;

A7) Codice "PASSOE" rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione "ANAC". Tale codice dovrà essere acquisito a seguito di registrazione al servizio AVCPASS.

Per i consorzi o raggruppamenti di imprese dovrà essere prodotta la documentazione seguente, in funzione della tipologia prescelta.

A8.1) RTI e Consorzi ordinari già costituiti: dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario attesta che i concorrenti mandanti hanno conferito, prima della presentazione dell'offerta, mandato collettivo speciale irrevocabile, in favore del Capogruppo, con rappresentanza.

Inoltre, per il Consorzio ordinario già costituito dovranno essere dichiarati i dati dell'atto costitutivo. L'istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente mandatario dovrà, inoltre, essere corredata dalla dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale - previsti dall'art. 80 del D. lgs 50/2016 - per tutti i partecipanti e l'esatta indicazione delle parti di servizio che saranno assunte da ogni singolo componente;

A8.2) Consorzi: l'istanza, presentata dal legale rappresentante del Consorzio stesso: *i*) dovrà indicare i dati dell'atto costitutivo e delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre; *ii*) dovrà essere corredata da dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del D. lgs 50/2016, per ciascuno dei partecipanti.

A8.3) RTI e Consorzi ordinari non ancora costituiti: l'istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 DPR 445/2000, dal rappresentante di ciascuna impresa, attestante: *i*) a quale impresa raggruppanda verrà conferito mandato speciale con rappresentanza; *ii*) la dichiarazione di impegno a costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'istanza di partecipazione dovrà essere: *i*) sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo; *ii*) integrata da ulteriore attestazione - resa ai sensi del DPR 445/2000 - relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del D. lgs 50/2016 per tutti i partecipanti; *iii*)

corredata dall'esatta indicazione delle parti di servizio che saranno assunte da ogni partecipante.

A tutte le suddette dichiarazioni - rese ai sensi del DPR n. 445/2000 - dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del soggetto firmatario.

BUSTA "B", recante, a pena di **esclusione**, la dicitura "*Proposta tecnica*", contenente la proposta tecnica, formata da un massimo di 20 (venti) cartelle, che dovrà illustrare esaustivamente i contenuti e le modalità di realizzazione del servizio, specificando lingue e dialetti ufficiali e rari, il numero complessivo degli interpreti/traduttori per ciascuna lingua**,** il quadro strategico e gli approcci metodologici. L'offerta tecnica non sottoscritta non è valida. Nel caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppanda/consorzianda;

BUSTA "C", recante, a pena di **esclusione**, la dicitura "*Offerta economica*". La busta dovrà contenere, in lettere ed in cifre, il prezzo orario unitario offerto - al netto di IVA - con l'indicazione del termine di validità disposto dal capitolato.
L'offerta economica non sottoscritta non è valida. Nel caso di partecipazione in RTI/ Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppanda/consorzianda.

ART. 8
Cauzione provvisoria

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "*garanzia provvisoria*" pari al **2%** dell'importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, nelle modalità di cui all'art. 93 del decreto.
2. La garanzia deve prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; c) l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
   - del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
   - del 30%, anche cumulabile con la predetta riduzione del 50%, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009;
   - o del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra del 50%, per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
   - del 20%, anche cumulabile con le predette riduzioni, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (*Ecolabel UE*) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009;

- del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto della norma UNI ISO/TS 14067;
- del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici o di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

4. Per fruire dei benefici indicati al precedente comma 3, il concorrente dovrà produrre nella busta "*A- Documentazione*" i seguenti documenti: copia conforme all'originale della certificazione di qualità di cui sopra ovvero dichiarazione rilasciata dell'Ente certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza.
   Si precisa inoltre che:
   a) In caso di partecipazione in RTI orizzontali, consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del decreto, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
   b) In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del decreto, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio e le imprese consorziate indicate quali esecutrici siano in possesso della predetta certificazione;
   c) In caso di partecipazione in RTI verticali, se alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, solo queste possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

5 L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di **esclusione,** dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.103 del decreto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

ART. 9
Periodo di validità delle offerte

L'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

ART. 10
Responsabile unico del procedimento (RUP)

E' designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del decreto, il dirigente/funzionario Dott. Vito Maurizio La Rocca tel. 0923/598111 e-mail: vitomaurizio.larocca@interno.it

ART. 11

Comunicazioni e documentazione relative alla gara

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate con le modalità di seguito indicate:

a) la documentazione di gara e l'esito della stessa saranno disponibili presso l'Amministrazione, oppure reperibile sul sito della Prefettura-UTG di Trapani;
b) ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente mediante PEC all'indirizzo protocollo.preftp@pec.interno.it , all'attenzione del R.U.P.;
c) la data entro e non oltre la quale dovranno pervenire eventuali quesiti e richieste di informazioni è fissata a 10 (dieci) giorni prima, rispetto a quella di presentazione delle offerte.

ART. 12

Ricorsi

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sez. di Palermo.

ART. 13

Stipulazione del contratto

La stipula del contratto di servizio in forma elettronica con firma digitale ha luogo in tempo utile per assicurare l'avvio del servizio il 1° marzo 2017, esperite le verifiche prescritte dalla legge, anche ai fini antimafia, ed acquisita la cauzione definitiva di cui al successivo art. 18.

ART. 14

Responsabilità ed obblighi dell' Aggiudicatario

1. Ai fini dell'erogazione del servizio, l'aggiudicatario, nei cui confronti si applica la normativa in materia di responsabilità datoriale, si avvale di proprio personale dipendente, collaborante o comunque utilizzato e retribuito nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento all'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali e degli adempimenti fiscali connessi.
2. In relazione al personale utilizzato, è escluso ogni rapporto di prestazione diretta con la stazione appaltante e con l'Autorità Territoriale. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di verifica del possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità vantati dal singolo operatore designato dall'aggiudicatario, da fornire su richiesta della stazione appaltante, nonché il diritto di richiedere, con giudizio motivato, la sostituzione di operatori linguistici ritenuti inadeguati a svolgere le mansioni e gli incarichi loro affidati dall'Autorità

competente, di operatori anche in potenziale conflitto di interessi, nonché di operatori che abbiano violato il codice di condotta di cui all'art. 2, comma 5, del presente capitolato.

3. L'aggiudicatario assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso, nel corso della prestazione del servizio -direttamente o per tramite dei propri collaboratori interpreti/traduttori- impegnandosi in forma scritta a non divulgarli, o di consentire l'utilizzazione a qualsiasi titolo a soggetti esterni all'Amministrazione. Tale obbligo è esteso altresì in capo a tutti gli interpreti/traduttori.
4. È posta interamente a carico dell'aggiudicatario la responsabilità sia civile che penale, per i danni che eventualmente si verifichino, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, per fatto o colpa grave del personale utilizzato dal gestore del servizio.
5. In caso di mancato impiego degli interpreti da parte dell'Autorità Territoriale, regolarmente convocati e presenti in sede, l'aggiudicatario ha diritto a vedersi riconosciuta, come congruo indennizzo, in base alle modalità specificate nel contratto, una somma fissata forfettariamente in n. 2 ore complessive di attività di interpretariato.

ART. 15
Divieto di cessione e di sub-appalto

E' fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto e di eventuale sub appalto del servizio.

ART. 16
Modalità di pagamento

1. L'aggiudicatario, all'inizio di ogni mese, è tenuto a documentare alla Prefettura l'attività svolta, presentando relativa fattura elettronica, comprensiva delle prestazioni complessivamente rese nel mese precedente con indicazione delle ore effettivamente rese ai fini della relativa validazione da parte dell'Autorità territoriale.
2. Alla liquidazione delle fatture, emesse nel rispetto dei presenti oneri contrattuali, in mancanza di ragioni ostative non imputabili all'Amministrazione appaltante, la Prefettura provvede entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse.
3. Tutti i pagamenti di competenza dell'appaltatore saranno effettuati con accreditamento in conto corrente bancario o postale. L'appaltatore stesso assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.

ART.17
Oneri inerenti al contratto

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 18
Cauzione definitiva

1. Nei termini e modalità stabiliti nell'art. 103 del decreto, ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia, denominata "*garanzia definitiva*"

a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del decreto medesimo, pari al **10%** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del decreto per la garanzia provvisoria, nelle modalità specificate nell'art. 8 del presente capitolato.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

ART. 19
Penali

1. Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi anomalie sulla qualità e quantità del servizio fornito, fermo restando la richiesta di risarcimento del danno, potranno essere applicate le relative penalità di cui al successivo comma 3, calcolate sul fatturato del mese in cui le anomalie stesse si sono verificate.
2. Fermi restando i casi che determinano la risoluzione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice procede immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'affidatario del servizio a formulare le proprie controdeduzioni entro sette giorni dal ricevimento della diffida.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia ad assolvere le incombenze di cui al comma 2, o fornisca elementi giustificativi inidonei, è disposto quanto segue, a titolo di penale:
   a) per mancata prestazione richiesta, si applica la penale di due volte l'importo orario moltiplicata per il numero di interpreti/traduttori - designati dal contraente - che si siano sottratti, senza adeguata motivazione, alla prestazione suddetta;
   b) per mancata effettuazione di una seduta già programmata dall'Autorità procedente, per fatto imputabile esclusivamente all'aggiudicatario, si applica la penale di € 1.500,00.

ART. 20
Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.
2. Costituisce inadempienza grave la reiterazione del comportamento di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 19 del presente capitolato. In tal caso, l'Amministrazione aggiudicatrice, a titolo di risarcimento danni, si rivale sulla cauzione definitiva versata dall'aggiudicatario, fatto salvo, in ogni caso, il recupero delle maggiori spese sostenute, in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.
3. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, in forma di lettera raccomandata ovvero inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. Costituisce, altresì, causa risolutiva espressa l'accertamento di circostanze e/o elementi, in capo all'aggiudicatario, relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché l'acquisizione di

certificazioni interdittive a carico dell'aggiudicatario ai sensi della vigente normativa antimafia.

5. Il contratto, infine, sarà risolto automaticamente senza alcun preavviso – fermi restando i tempi minimi necessari ad assicurare la continuità del servizio – nel caso in cui, a seguito di procedura di gara europea indetta dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del Ministero dell'Interno, dovesse intervenire l'affidamento del servizio stesso prima del 30/9/2016 ovvero prima del termine finale di cui al comma 4 del precedente art. 4.

ART. 21

Foro competente

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse allo stipulando contratto per la fornitura dei servizi richiesti, è esclusivamente competente il Foro di Trapani.

Trapani,26/01/2017

F.TO IL PREFETTO
(Priolo)